

Legge federale sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario degli Svizzeri all'estero

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 2008¹,
decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 1975² sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

Ingresso

Visto l'articolo 40 della Costituzione federale³,

Art. 7a Aiuti finanziari

¹ La Confederazione può sostenere organizzazioni e istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra di loro e con la Svizzera.

² Nei limiti dei crediti stanziati, può in particolare concedere aiuti finanziari:

- a. all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero per tutelare gli interessi degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità e del Parlamento nonché per promuovere le relazioni tra di loro e con la Svizzera;
- b. alla «Gazzetta svizzera» per l'informazione degli Svizzeri all'estero.

³ Può promuovere altre misure volte ad avvicinare gli Svizzeri all'estero alle istituzioni e alla vita politica svizzera e a favorire l'esercizio dei diritti politici.

¹ FF 2008 3009

² RS 161.5

³ RS 101

2. Legge federale del 21 marzo 1973⁴ su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

Titolo

Legge federale
sull'aiuto sociale e i prestiti agli Svizzeri all'estero

Ingresso

visti gli articoli 40 e 54 della Costituzione federale⁵,

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge, il termine «assistenza» è sostituito con «aiuto sociale», il termine «assistito» è sostituito con «beneficiario di aiuto sociale», l'espressione «prestazioni assistenziali» è sostituita con «prestazioni di aiuto sociale», l'espressione «organi assistenziali» è sostituita con «organi di aiuto sociale», mentre l'espressione «società assistenziali» è sostituita con «associazioni di soccorso».

In tutta la legge, i capi sono sostituiti da sezioni.

Titolo prima della sezione 1

Capitolo 1: Prestazioni di aiuto sociale a Svizzeri all'estero

Titolo prima dell'art. 22a

Capitolo 2: Prestiti a Svizzeri soggiornanti temporaneamente all'estero in situazione di bisogno

Art. 22a Campo d'applicazione

Beneficiano dell'aiuto secondo il presente capitolo i cittadini svizzeri, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi domiciliati in Svizzera che soggiornano all'estero da meno di tre mesi.

Art. 22b Condizioni

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere prestiti senza interessi (anticipi) a persone in situazione di bisogno.

² È possibile concedere anticipi:

- a. per il finanziamento del rimpatrio in Svizzera;
- b. quale aiuto transitorio;
- c. per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche.

⁴ RS 852.1

⁵ RS 101

Titolo prima della sezione 8

Capitolo 3: Disposizioni transitorie e finali

Titolo prima dell'art. 23

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

